

## LA "RIAPERTURA" DEL REGIME DEI MINIMI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI ARTISTICHE

**E' prassi diffusa nell'ambito dell'organizzazione musicale predisporre preventivamente il documento contabile dell'artista ingaggiato. Sono rari i casi in cui lo stesso Artista predispona direttamente la fattura/ricevuta. E' consigliabile, pertanto, che il committente abbia in chiaro quelle che sono le novità intervenute ultimamente nel cosiddetto "regime dei minimi", opzione fiscale abbastanza diffusa tra le prestazioni artistiche/musicali.**

Il D.L. 192/2014 **Milleproroghe**, in vigore dal 1° marzo 2015, ripristina **fino al 31 dicembre 2015** la possibilità, per i soggetti che ne abbiano tutti requisiti, di avvalersi del "vecchio" regime dei contribuenti minimi, che la legge di Stabilità 2015 aveva in un primo momento abrogato, a partire dal 1° gennaio di quest'anno.

Allo stato attuale sono quindi due i regimi semplificati di vantaggio che i soggetti che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale in forma individuale o professionale possono scegliere:

- ✓ **il nuovo regime semplificato forfettario, introdotto con la Legge di Stabilità;**
- ✓ **il regime dei contribuenti minimi, abrogato dalla legge di Stabilità e che adesso il D.L. Milleproroghe "riporta in vita" fino al 31 dicembre di quest'anno.**

### **Regime forfettario**

- ✓ limiti di accesso commisurati a soglie di fatturato specifiche per categoria di attività economica esercitata: si va in base al codice ATECO. A titolo esemplificativo, per un lavoratore autonomo vige il limite dei 15.000 euro per anno;
- ✓ forfettizzazione del reddito imponibile che viene determinato applicando ai ricavi coefficienti anch'essi specifici, a seconda dell'attività esercitata: per restare al nostro esempio, ai lavoratori autonomi si applica un coefficiente pari al 78%;
- ✓ irrilevanza assoluta dei costi sostenuti da parte del lavoratore, che non entrano pertanto nella determinazione del reddito imponibile. Tale aspetto è conseguenza ovviamente necessaria in presenza delle percentuali di forfettizzazione di cui al punto precedente;
- ✓ aliquota d'imposta applicabile al reddito imponibile pari al 15%, ridotta al 10% per i primi tre anni di applicazione del regime, in caso di inizio di nuova attività
- ✓ Altro limite soggettivo riguarda la prevalenza dei redditi da lavoro autonomo (o impresa) rispetto al reddito (eventuale) da lavoro dipendente o assimilato, conseguito nell'anno precedente. **Il nuovo regime infatti non si applica ove tale prevalenza non sia verificata. Il requisito della prevalenza non si applica se il reddito dal lavoro dipendente deriva da rapporto cessato o se la somma dei due redditi non eccede 20.000 euro;**
- ✓ durata illimitata, mantenendo i requisiti richiesti

## Regime dei minimi

- ✓ è applicabile solo in caso di inizio dell'attività; a ulteriore delimitazione di tale requisito, la legge stabilisce che il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, **attività artistica**, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata, e inoltre che l'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente;
- ✓ qualora costituisca prosecuzione di attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, tale attività non deve aver prodotto nel periodo d'imposta precedente ricavi superiori a 30.000 euro.
- ✓ la soglia di accesso commisurata al fatturato annuo è unica per tutte le tipologie di attività, pari ad euro 30.000;
- ✓ determinazione analitica del reddito imponibile, dato dalla differenza tra i ricavi e costi del periodo d'imposta;
- ✓ aliquota d'imposta pari al 5% applicabile al reddito netto imponibile;
- ✓ durata limitata ad un periodo massimo di 5 anni. Unica deroga per i soggetti più "giovani", ai quali è consentito beneficiare di tale regime anche per più di 5 anni, ma non oltre il compimento del 35° anno di età.

Entrambi i regimi fiscali prevedono l'emissione di fattura **senza indicazione di IVA** e della **ritenuta acconto**.

La fattura va in ogni caso numerata ed è **soggetta alla marca da bollo di euro 2,00**.

**E' fondamentale per gli organizzatori musicali verificare che in calce alla fattura siano indicate le seguenti diciture a seconda della scelta dell'artista del regime agevolato:**

**Regime forfettario** : *Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta*".

**Regime dei minimi**: *Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio di cui all'art.27 commi 1-2 del D.L.n. 98/2011 e art 1 comma 100 delle Legge 244/2007 e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta d'acconto*.

Per entrambi i regimi attualmente disponibili, non si deve dimenticare che oltre al "carico fiscale" grava sull'artista/musicista anche quello "previdenziale", non essendoci differenza tra i due regimi. I lavoratori sono, pertanto, soggetti a contribuzione previdenziale, con le aliquote base fissate dall'Enpals (oggi INPS), attualmente pari al 33%, da suddividere, poi, tra datore di lavoro (23,81%) e lavoratore (9,19%).

Saverio Catacchio